

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

ORIGINALE
 COPIA

IL SINDACO
dott.ssa Monica Mattevi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Chemolli



COMUNE DI STENICO
Provincia di Trento

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 01.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Chemolli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comune di Stenico su attestazione del messo certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale, nei modi di legge dal 01.03.2016 al 11.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Chemolli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013, n. 3.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Chemolli

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi del terzo comma dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013, n. 3.

Addì, 25.02.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Chemolli

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 02/2016

del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2016.

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **VENTICINQUE** di **FEBBRAIO** alle ore 20.30 nella sala consiliare del Municipio di Stenico, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

I Signori:

MATTEVI MONICA – Sind.
ALBERTINI CHIARA
ARMANINI LUCA
BRESSI FLORO
FEDRIZZI MARIA
FERRARI STEVEN
LITTERINI EGIDIO
LITTERINI MAURIZIO
MORELLI MIRCO
NICOLLI ERICA
PARISI CINZIA
SALMI GIULIANO
SICHERI CRISTIAN
ZAMBANINI MANUEL
ZAPPACOSTA GIUSTINO

Presenti	Assenti	
	Giu.	Ing.
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Francesca Chemolli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Mattevi Monica nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per l’anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);
- la Legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 “legge finanziaria provinciale per il 2016” ha introdotto modifiche nella disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.);
- il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2016, stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, impegna i Comuni ad assumere una politica fiscale e tariffaria diretta a moderare la pressione;
- in forza delle richiamate modifiche della normativa IM.I.S., dal periodo d’imposta 2016, l’abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente – articolo 5 comma 2 lettera b) – sia per scelta facoltativa dei Comuni) e le relative pertinenze sono esenti ma tale esenzione non si applica ai fabbricati delle categorie catastali A1, A8 e A9 ed alle relative pertinenze per i quali continua a trovare applicazione la normativa IM.I.S. “abitazione principale” in vigore nel 2015 (aliquota ridotta e detrazione di € 304,61);
- rimangono inalterate le facoltà riconosciute ai Comuni dall’articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d) (assimilazione ad abitazione principale delle tipologie di abitazioni ivi previste che quindi, se non rientranti nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, diventano esenti) e dall’articolo 8, comma 2, lettera e) (aliquota agevolata, alternativa all’assimilazione, per le fattispecie di cui alle lettere a) e b));
- secondo le disposizioni della rinnovata normativa IM.I.S. e in seguito agli impegni assunti nel richiamato Protocollo d’intesa, il quadro delle aliquote nei periodi d’imposta 2016 e 2017 si presenta come di seguito articolato:
 - per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2 l’aliquota base nella misura dello 0,55%;
 - per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9 l’aliquota base nella misura dello 0,79%;
 - per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze) l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%;
 - nel periodo d’imposta 2016 per i fabbricati strutturalmente destinati a scuola paritaria, e nei quali l’attività venga effettivamente svolta ai sensi dell’articolo 30 della L.P. n. 5/2006, è fissata l’aliquota base dello 0,2%, indipendentemente dalla natura del soggetto passivo IMIS. I Comuni possono ridurre fino allo 0,00% l’aliquota base ma non aumentarla;
 - per il periodo d’imposta 2016, è determinata in € 1.500,00= la deduzione che si applica sulla rendita catastale non rivalutata per i fabbricati strumentali all’attività agricola;
 - per il periodo d’imposta 2016 l’aliquota base delle aree edificabili e fattispecie assimilate è fissata nella misura dello 0,895%.

Si sottolinea e ricorda, con specifico riferimento alla manovra di bilancio 2016 dei Comuni, che per l’anno 2016 la mancata adozione di apposita delibera delle aliquote IM.I.S. conferma le decisioni assunte per il 2015; questo assume particolare rilevanza per quanto riguarda le aliquote base agevolate ora previste per alcune tipologie di attività produttive, aliquote che sono state oggetto di accordo tra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali in sede di Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale 2016, rientrando queste aliquote nella più ampia manovra fiscale territoriale. In attuazione del citato impegno i Comuni sono chiamati ad adottare per i fabbricati in questione specifiche decisioni nell’ambito della deliberazione relativa alle aliquote 2016. In caso di mancata adozione del provvedimento troveranno applicazione per questi fabbricati le aliquote deliberate per il 2015, e non le aliquote base dello 0,55% così come sopra concordate.

Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del regolamento IM.I.S., disporre che il versamento dell’imposta venga fissato in unica soluzione con scadenza 16 dicembre 2016.

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di poter procedere con l’approvazione del bilancio di previsione.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. /, astenuti n. / su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta.

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell’applicazione dell’Imposta Immobiliare Semplice per l’anno di imposta 2016:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D’IMPOSTA	DEDUZIONE D’IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze (anche assimilati) per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,35%	€ 304,61	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. di prevedere l’unico versamento annuale dell’imposta con scadenza 16 dicembre 2016;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all’art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 15, contrari n. /, astenuti n. /, espressi per alzata di mano su n. 15 Consiglieri presenti e votanti;
5. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Ritenuto che per adottare le aliquote base di cui alla legge provinciale e al protocollo d'intesa è necessario approvare una nuova deliberazione allo scopo di fissare le aliquote per l'anno 2016.

Vista la propria precedente deliberazione n. 5 di data 24.02.2015 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S..

Preso atto che con l'IM.I.S. il Comune incasserà anche il gettito derivante dagli immobili relativi alla categoria catastale D la cui I.M.U.P. ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato ma che a fronte di ciò è prevista una decurtazione dal fondo perequativo provinciale.

Preso atto che dei mancati proventi derivanti dall'esenzione dell'abitazione principale (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze si farà carico la Provincia Autonoma di Trento a mezzo del sopracitato fondo perequativo.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare l'assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:

- a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7.
- b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7.

Si propongono di seguito le aliquote IM.I.S. 2016 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze (anche assimilati) per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,35%	€ 304,61	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		